

Procedura

Decreto Ministeriale 460/1999. art. 231 Dlgs 152/06 Codice Ambiente:

“Veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 24.06.2002 n°209”.-

La procedura relativa al dm 460/99 opera soltanto quando il veicolo venga rinvenuto su aree pubbliche o ad uso pubblico.

Il primo distinguo da fare e' per tipologia di veicoli:

- a) Quelle riconducibili alle categorie europee M1 e N1 (autovetture in genere) restano disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, compreso l'autonomo regime sanzionatorio;
- b) I rimanenti veicoli sono assoggettati alla disciplina del D.M. 460/99.

Oneri facenti capo ai proprietari dei veicoli:

- a) Obbligo di consegna ad un centro di raccolta autorizzato del veicolo che si voglia demolire;
- b) Consegna ad un concessionario qualora la cessione avvenga al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo, sempre destinato in seconda battuta al centro di raccolta;
- c) I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici sono conferiti a loro volta ai centri di raccolta secondo le procedure di cui al D.M. 460/1999.

La disciplina del d. m. 460/1999

Schematizzando al massimo, si possono ravvisare quattro diverse ipotesi di intervento:

- a) Procedura da seguire in caso di rinvenimento su aree pubbliche o ad uso pubblico di veicolo a motore o rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono (art. 1 D.M. 460/99);
- b) Procedura da seguire in caso di sosta vietata senza obbligo di rimozione che si protrae per oltre 60 gg. (Art. 2 D.M. 460/99);
- c) Procedura da seguire in caso di sosta protratta per oltre 60 giorni su area pubblica destinata a parcheggio a pagamento di veicolo a motore o rimorchio senza effettuazione dello stesso in conformità alle relative tariffe (art. 2 comma 5 D.M. 460/99);
- d) Procedura in caso di sosta vietata con obbligo di rimozione (artt. 159 e 215 del C.d.S.).

Procedura da seguire in caso di rinvenimento di veicolo a motore o rimorchio che si presume abbandonato.

Figure indicative fornite dal Codice dell'Ambiente e dal D.M. in esame :

- a) Stato di conservazione del veicolo, rappresentato dalla mancanza di parti essenziali tali da considerarlo "fuori "uso" e quindi rifiuto, quali la mancanza delle ruote, del volante, la distruzione del parabrezza o dei vetri , parti meccaniche;
- b) Durata dello stato di abbandono, presumibile dalla presenza del veicolo nello stesso posto da molto tempo;
- c) Numero delle segnalazioni pervenute, presenza di sporcizia /e/o erba sotto il veicolo stesso, ammasso di immondizia al suo interno ecc..
- d) La mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione;
- e) **mancanza di certificato di assicurazione;**
- f) **Verifica non sia pendente una denuncia di furto del veicolo.**

Atti da compilare:

Aree pubbliche:

1. Rinvenimento su area ad uso pubblico di veicolo a motore o rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono;
2. Rilevamento di eventuali violazioni alle norme di comportamento del c.d. s. , artt. 7, 157, 158 (compilare verbale di accertata violazione);

3. Accertamento se sul veicolo è pendente una denuncia di furto;
 - a) in caso affermativo – si procede al sequestro penale e comunicazione di reato alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.347 c.p.p. ;
 - b) in caso contrario - rimozione del veicolo in stato di abbandono per il conferimento provvisorio ad un centro di raccolta autorizzato previa **Compilazione di apposito verbale di constatazione** .
4. Trascorsi 60 giorni dalla notificazione del verbale di constatazione senza che il veicolo sia stato reclamato, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c. e pertanto se ne acquisisce la proprietà per occupazione. Quanto sopra vale anche nell'ipotesi in cui il proprietario non è identificabile, in tale fattispecie il verbale di constatazione va affisso all'albo pretorio.
5. Decorso i termini i cui al punto "2", l'agente accertatore redigerà a carico del proprietario del mezzo il **Verbale di accertamento di violazione** alle norme in materia ambientale, ai sensi dell'art.255, comma 1° del D.L.vo n.152/2006 (*Codice dell'Ambiente*), per abbandono di rifiuto. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro a tremila, il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689 è ammesso al pagamento in misura ridotta, fatte salve le determinazioni che l'autorità amministrativa intenderà adottare a norma di legge, della somma di **euro 600,00**, pari al doppio del minimo edittale, entro 60 gg. dalla data di notifica del verbale.
6. La somma dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 12977633 intestato a : "Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno – Assessorato Ambiente Servizio Tesoreria". Sulla causale specificare il numero del presente verbale. Sul verbale di cui sopra si dovrà testualmente riportare per iscritto: *" si invita la parte a comunicare l'avvenuto pagamento, al Servizio Tutela Ambientale Rifiuti Energia, viale Della Repubblica n.34 di Ascoli Piceno e al Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, nei successivi 10 giorni"*.
7. Il trasgressore ed obbligato in solido, ritenendo di avere fondati motivi, qualora non intenda avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta (ai sensi dell'art.18 della Legge n.689/81), può far pervenire alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Contenzioso Amministrativo per la Tutela del Territorio e della Sicurezza – entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, scritti difensivi in carta semplice (presentandoli a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento) e anche chiedere di essere sentiti dall'Autorità preposta. Il verbale notificato dovrà essere trasmesso *"Alla Provincia di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale e Polizia Provinciale Viale Della Repubblica n.34 63100 Ascoli Piceno"* **ai sensi e per gli effetti dell'art.262 e 263 del D. Lgs n.152/2006**, in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto e la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative
8. Trascorsi i 60 gg dalla notifica del verbale di "constatazione, rimozione e conferimento provvisorio a centro di raccolta" senza che l'avente titolo abbia reclamato o ritirato il veicolo, si provvederà a redigere a carico del proprietario del mezzo verbale di accertata violazione alle norme di cui all'art.103 commi 1° e 5° del c .d. s., per aver omesso di comunicare al P.R.A., entro il termine utile di 60 gg., la definitiva cessazione della circolazione del veicolo non avviato alla demolizione.
9. Comunicazione scritta, da inviare al responsabile del centro di raccolta e rottamazione, del decorso termine ai fini della radiazione e della successiva demolizione del mezzo, ai sensi dell'art.231 del D.Lgs n.152/06 e dell'art.103 c. 1° del c.d.s., facendo presente allo stesso che dovrà trasmettere al Comando scrivente il certificato di avvenuta radiazione del veicolo presso l'ufficio P.R.A. e nota scritta dell'avvenuta rottamazione a norma di legge.
10. Trasmissione al proprietario del veicolo di copia del certificato di proprietà in cui risulta annotata la radiazione al P.R.A. del proprio veicolo.
11. Se nell'eventualità l'avente titolo reclaims o ritiri il proprio veicolo al centro di raccolta, allo stesso verranno contestate le violazioni alle norme del c.d.s. di cui agli art.193 (se privo della prescritta copertura assicurativa con relativa sanzione accessoria di sequestro amm.vo del mezzo) e le spese di custodia e trasporto del mezzo.

Procedura da seguire in caso di sosta vietata prolungata.
Art.2 D.M. N.460/99

1. Gli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1, allorché accertano, attraverso apposita verbalizzazione, il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, ne dispongono, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 159 e 215 dello stesso decreto, il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto.
2. Delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, l'organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile.
3. Il Sindaco, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio di cui all'art. 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
4. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli a motore o ai rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l'effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe.